

CONTENZIOSO

Fallimento del contribuente e interruzione del processo

di Lucia Recchioni



Con l'**ordinanza n. 24242**, depositata ieri, **2 novembre**, la Corte di Cassazione è tornata a soffermarsi sugli **effetti processuali della dichiarazione di fallimento della parte**.

Il caso riguardava una **società in liquidazione** che aveva presentato ricorso avverso un **avviso di iscrizione ipotecaria** e risultava **vittoriosa in primo grado** di giudizio.

La **Commissione Tributaria Regionale**, tuttavia, a seguito di appello proposto dall'Ufficio, giungeva a opposte conclusioni, evidenziando invece che, essendo stata **notificata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria**, ed essendo state altresì ritualmente notificate tutte le **cartelle di pagamento**, la società risultava **decaduta dalla possibilità di presentare doglianze** relative alle **cartelle di pagamento** prodromiche all'iscrizione ipotecaria.

La **Commissione Tributaria Regionale** si pronunciava, però, quando la società era ormai fallita: più precisamente, il ricorso era stato **notificato al contribuente dall'Ufficio in data 18.03.2017** ed era stato iscritto a ruolo il 31.03.2017. La società, invece, era stata **dichiarata fallita il 29.05.2017**.

Essendo la **dichiarazione di fallimento intervenuta** quando **già pendeva il processo tributario**, il processo doveva essere **interrotto**, ai sensi dell'[articolo 40 D.Lgs. 546/1992](#) (che dispone l'interruzione del processo per la **perdita della capacità della parte di stare in giudizio**) e dell'[articolo 43 L.F.](#)

La **Corte di Cassazione**, richiamando l'ormai costante orientamento, ha quindi precisato che *“secondo questa Corte, in tema di interruzione del processo tributario, la **dichiarazione di fallimento della società contribuente appellata, intervenuta prima della costituzione in giudizio, ma in pendenza del termine per la costituzione e per la proposizione dell'eventuale appello incidentale, previsto dagli articoli 23 e 54, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, determina l'interruzione automatica del processo e comporta, laddove la curatela non si sia costituita e***

l'evento interruttivo non sia stato rilevato dal giudice, l'invalidità delle attività processuali eventualmente svolte nella ritenuta contumacia della parte, mentre la successiva fase della prosecuzione è disciplinata dall'articolo 43, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, che prevede la decorrenza del termine sempre dal momento della dichiarazione di interruzione, dovendosi così ritenere che un provvedimento del giudice, dichiarativo dell'evento interruttivo, è sempre necessario ai fini del computo del termine per la riassunzione del giudizio (Cassazione n. 21108 del 2011; analogamente Cassazione n. 12890 del 2020; Cassazione n. 22809 del 20147)".

Alla luce di quanto appena esposto, il ricorso della società fallita è stato quindi **accolto**.

In merito all'esposta vicenda, giova ricordare che [l'articolo 40 D.Lgs. 546/1992](#) dispone l'interruzione del processo, se, **dopo la proposizione del ricorso**, si verifica:

- **il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio per una delle parti** (diversa dall'ufficio tributario) **o del suo legale rappresentante** o la cessazione di tale rappresentanza;
- **la morte, la radiazione o la sospensione dall'albo** o dall'elenco di uno dei difensori incaricati.

L'interruzione avviene soltanto se i fatti appena richiamati accadono **nel periodo di tempo compreso tra la data di notificazione del ricorso** e quella di **chiusura della discussione in pubblica udienza** (o l'ultimo giorno fissato per il deposito di memorie, se la controversia è trattata in camera di consiglio). L'interruzione, inoltre, **opera soltanto in Commissione Tributaria Provinciale o Regionale**, mentre **non può essere interrotto** il procedimento pendente in **Cassazione**.

A differenza della sospensione, che richiede un **apposito provvedimento giudiziale**, l'interruzione non prevede alcun provvedimento, e **il processo si arresta automaticamente**, sicché, ai sensi del successivo [articolo 41](#), l'interruzione è semplicemente **dichiarata dal presidente della sezione con decreto** (o dalla commissione con ordinanza).

Nel caso in cui l'evento interruttivo riguardante la parte o il suo legale rappresentante si manifesti **durante la pendenza del termine per proporre ricorso**, quest'ultimo è **prorogato di sei mesi**.

Con specifico riferimento alle **persone giuridiche e agli enti collettivi**, un primo orientamento riteneva applicabili le richiamate fattispecie anche ai casi di **operazione straordinarie con effetti estintivi**, quali le **fusioni** e le **scissioni**: tale orientamento, tuttavia, risulta oggi ampiamente **superato**, dovendosi ritenere che le operazioni straordinarie costituiscano un **semplice cambiamento organizzativo**, e non un caso di estinzione (**Corte di Cassazione, SS.UU., n. 2637 del 08.02.2006**).

Non comporta, per gli stessi motivi, l'interruzione del processo, la **cessione d'azienda** o il **conferimento**, così come il semplice **cambiamento nella denominazione o la trasformazione**

societaria.

Nell'ambito della **liquidazione**, invece, secondo il più recente orientamento, comporta interruzione del processo la **cancellazione della società dal registro delle imprese**.

Con specifico riferimento, infine, al **fallimento**, la giurisprudenza, inizialmente, legava l'interruzione del processo alla **dichiarazione del curatore**: in caso contrario, **il giudizio proseguiva**, ma la sentenza era **opponibile soltanto al fallito** eventualmente tornato *in bonis*, e non al fallimento (**Corte di Cassazione, n. 1588 del 09.02.1993**).

Tale orientamento, tuttavia, deve ritenersi ampiamente **superato**, in considerazione della **specifica previsione introdotta dall'[articolo 43 L.F.](#)**, in forza della quale "***l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo***": l'interruzione, dunque, **opera indipendentemente da una dichiarazione del curatore**.